

La Sezione dell'agricoltura

in seguito all'aumento costante delle catture del coleottero giapponese *Popillia japonica* Newman nei siti di monitoraggio di Stabio – Gaggiolo e di Novazzano;

sapendo che la *Popillia japonica* è uno scarabeide di origine giapponese inserito nella lista degli organismi di quarantena, la cui ulteriore diffusione in Europa è da evitare;

in seguito al ritrovamento in natura di individui adulti di *Popillia japonica* in territorio svizzero durante la stagione vegetativa 2019;

in seguito alle catture costanti di individui di *Popillia japonica* avvenute nell'intero periodo di volo dell'insetto in altre trappole poste nel distretto di Mendrisio, che confermano una presenza non accidentale del coleottero e un allargamento del focolaio;

visto il concreto rischio che questo pericoloso insetto, il cui monitoraggio e la cui lotta sono obbligatori, si propaghi;

considerato che, sebbene la presenza dell'insetto sia attualmente circoscritta e non siano state ancora trovate forme larvali in natura, sussiste la probabilità che alcune popolazioni si siano insediate nel territorio cantonale;

considerato che la diffusione può dipendere sia da una naturale espansione dei focolai sia dal trasporto di materiale vegetale o terra contaminati da adulti o forme larvali;

considerato che il tentativo di contenimento e della diffusione di questo insetto prevede l'integrazione di metodi di lotta diretta con un'attenta attività di prevenzione e di informazione;

richiamate:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare gli artt. 152-154;
- l'Ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV) del 31 ottobre 2018, in particolare gli artt. 4 e segg., l'allegato 1, Sezioni 1 e 2, l'allegato 2 e l'allegato 3;
- l'Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC) del 14 novembre 2019, in particolare l'articolo 2 e l'allegato 1, Sezione 2.3, cifra 2.3.2;
- L'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA), in particolare l'art. 15 cpv 1 e 3;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare gli artt. 29, 35 e 43;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013;

su mandato dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver informato le cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale,

decide:

1. Sono definite tre zone a partire dai punti di coordinate 2'714'561.5, 1'077'452.0 e 2'721'409.2, 1'077'381.3:

Zona focolaio: ha una larghezza di almeno 1 km e comprende i Comuni di: Stabio, Novazzano, Mendrisio (limitatamente alla frazione di Genestrerio);

Zona di lotta: ha una larghezza di almeno 3 km e comprende i Comuni di: Balerna, Breggia (limitatamente alle frazioni di Morbio-Superiore e Sagno), Brusino Arsizio, Caslano, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Croglio, Lugano (limitatamente alle frazioni di Barbengo, Carona, Pambio Noranco, Pazzallo), Magliaso, Mendrisio (tutte le frazioni non inserite nella zona focolaio), Melide, Monteggio, Morbio Inferiore, Morcote, Ponte Tresa, Pura, Riva S. Vitale, Sessa, Vacallo, Vico Morcote;

Zona cuscinetto: ha una larghezza di almeno 10 km intorno alla zona focolaio, e comprende i seguenti Comuni: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Ascona, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bissone, Breggia (tutte le frazioni non inserite nella zona di lotta), Brissago, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Comano, Cureglia, Curio, Gambarogno, Gravesano, Isonne, Lamone, Locarno, Lugano (tutte le frazioni non inserite nella zona di lotta), Manno, Maroggia, Massagno, Melano, Mezzovico-Vira, Migliaglia, Monteceneri, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Ronco S/Ascona, Rovio, Savosa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia;

2. Al fine di escludere l'ulteriore diffusione di *Popillia japonica*, nella zona focolaio devono essere messe in atto le seguenti misure:

Materiale vegetale

- durante il periodo di volo dell'insetto (giugno-settembre), il materiale vegetale derivante dalla manutenzione del verde deve essere tritato finemente prima del trasporto e può essere consegnato esclusivamente ai due impianti di compostaggio locali situati nel Distretto di Mendrisio. Il materiale compostato andrà obbligatoriamente vagliato;

Compost

- il materiale di compostaggio, proveniente da impianti sprovvisti di box di fermentazione termoregolati e di vagliatura finale del compost, non può essere utilizzato al di fuori di tale zona;

9. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino, rispettivamente dall'intimazione nei casi di invio personale. L'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

10. Intimazione:

- pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

11. Comunicazione:

- ai Municipi dei Comuni del Cantone Ticino interessati dal presente provvedimento;
- ai vivaisti del Cantone Ticino;
- ai centri per il giardinaggio interessati dal presente provvedimento;
- Concerplant, 5000 Aarau;
- JardinSuisse Ticino, 6807 Torricella-Taverne;
- Servizio Fitosanitario Federale, UFAG, 3097 Berna-Liebefeld;
- Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino, 6500 Bellinzona.

12. Invio interno:

- Divisione delle costruzioni (DT), (dt-dc@ti.ch);
- Sezione della Logistica (DFE), (dfe-sl@ti.ch);
- Ufficio del demanio (DT), (dt-ud@ti.ch);
- Ufficio natura e paesaggio (DT), (dt-unp@ti.ch);
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (DT) (dt-ursi@ti.ch).

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo sezione:


Lois Ferrari

Funzionario responsabile:


Cristina Marazzi

Terra di scavo

- in generale è vietata la movimentazione dello strato superficiale del terreno fino ad una profondità di 30 cm al di fuori della zona focolaio. In alternativa, ma esclusivamente al di fuori del periodo di volo dell'insetto (giugno-settembre), può essere conferito in discarica e interrato a una profondità di almeno 2 metri, previa autorizzazione dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI); durante il trasporto devono essere prese tutte le misure per evitare la dispersione di materiale.

3. Al fine di escludere l'ulteriore diffusione di *Popillia japonica*, nella zona di lotta (compresa la zona focolaio) devono essere messe in atto le seguenti misure:

Piante

- è vietata la movimentazione di ogni tipo di pianta con terra associata alle radici, compresi i rotoli di tappeto erboso precoltivato, al di fuori dei limiti di tale zona;
- la vendita e la movimentazione di piante che si trovano in questa zona sono consentite ai vivaisti, ai giardinieri e ai centri per il giardinaggio unicamente se a radice nuda oppure se in possesso di un'autorizzazione speciale annuale, accompagnata dalla relativa documentazione, da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale;

4. I vivaisti, i giardinieri e i centri per il giardinaggio situati nella zona cuscinetto sono tenuti a sorvegliare le proprie parcelle e i loro dintorni. In caso di ritrovamenti o sintomi di presenza del coleottero giapponese, *Popillia japonica*, hanno l'obbligo di avvisare immediatamente il Servizio fitosanitario cantonale.
5. Chiunque sospetti della presenza di adulti o larve di *Popillia japonica* sul territorio cantonale è obbligato a notificarlo immediatamente al Servizio fitosanitario cantonale che, se lo ritiene necessario, provvede a eseguire un sopralluogo, un monitoraggio dell'area e a disporre le necessarie misure di contenimento.
6. Allo scopo di seguire l'evoluzione delle popolazioni di *Popillia japonica* e adeguare conseguentemente le zone del punto 1, il Servizio fitosanitario cantonale effettua monitoraggi per rilevare la presenza dell'insetto seguendo i criteri fissati su disposizione dell'Ufficio federale dell'agricoltura in accordo con gli istituti di ricerca coinvolti.
7. Il Servizio fitosanitario cantonale fornisce informazioni e organizza corsi affinché le misure di lotta e di contenimento del coleottero *Popillia japonica* siano eseguite per tempo e correttamente.
8. Restano riservate le sanzioni del Codice penale svizzero per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP).